



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 10 febbraio 2015

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 7-8-9 febbraio 2015 - Terza giornata ritorno

Cagliari-Roma 1-2
Empoli-Cesena 2-0
Fiorentina-Atalanta 3-2
Hellas Verona-Torino 1-3
Internazionale-Palermo 3-0
Juventus-Milan 3-1
Lazio-Genoa 0-1
Napoli-Udinese 3-1
Sampdoria-Sassuolo 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 10 febbraio 2015, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 62

1) SERIE A TIM

Gare del 7-8-9 febbraio 2015 - Terza giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

149/407



Gara Soc. LAZIO – Soc. GENOA

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto nella quale, tra l'altro, si attesta che circa il 50% dei 7.700 sostenitori della squadra laziale, collocati nel settore denominato "Curva Nord", indirizzavano ripetutamente (al 2°, 13°, 23°, 32°, 35°, 39°, 42° e 45°) ai calciatori nn. 11 e 21 della squadra avversaria grida e cori inequivocabilmente espressivi di "discriminazione per motivi di razza" ex art. 11, n. 1 CGS;

valutata l'evidente rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS per la sua "dimensione" e per la sua "reale percettibilità", come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati nella zona centrale e in corrispondenza di entrambe le curve dello stadio;

rilevato che per la Società bianco-celeste la precedente violazione di comportamenti discriminatori dei propri sostenitori (C.U. n. 94 del 17 dicembre 2013) non è ostativa alla concessione del beneficio di cui all'art. 16, n. 2bis e 3 CGS per la decorrenza dell'annuale "periodo di prova"

P.Q.M.

delibera di sanzionare la **Soc. Lazio** con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Nord" privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.

* * * * *

Gara Soc. JUVENTUS – Soc. MILAN

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 13.05 del 9 febbraio 2015) in merito al comportamento tenuto al 41° minuto del primo tempo dal calciatore **Giorgio Chiellini** (Soc. **Juventus**) nei confronti del calciatore **Giampaolo Pazzini** (Soc. **Milan**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore bianco-nero, al limite della propria area di rigore, nel prendere posizione onde impedire che il pallone, lanciato dalla zona centrale del campo, raggiungesse l'attaccante rosso-nero, retrocedendo colpiva con il braccio destro il capo dell'antagonista, che cadeva dolorante al suolo.

L'azione proseguiva senza che l'Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare.

Il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 13.16 del 9 febbraio) "...ho visto direttamente il contatto avvenuto tra il calciatore della Juventus Chiellini e

il calciatore del Milan Pazzini valutandolo come un normale contatto di giuoco in quanto il Chiellini cercava di prendere posizione e tentare di anticipare di testa il suo diretto avversario". Il comportamento del Chiellini è stato quindi "visto" dall'Arbitro e congruamente giudicato, con una valutazione comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità.

P.Q.M.

delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata ritorno sostenitori delle Società **Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Sampdoria e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; e per aver inoltre, al 36° del primo tempo, esposto uno striscione di grande dimensione, dal tenore insultante per il Presidente della Società avversaria; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; e per aver inoltre, nel corso della gara, intonato cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARCHETTI Federico (Lazio): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CANA Lorik (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

HOLEBAS Jose Lloyd (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MAURI Stefano (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

MERTENS Dries (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

OKAKA CHUKA Stefano (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

PASQUALE Giovanni (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SLITI Saphir Taider (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

TEVEZ Carlos Alberto (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

HIGUAIN GONZALO Gerardo (Napoli)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

ROSSETTINI Luca (Cagliari)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CAPELLI Daniele (Cesena)

DE SILVESTRI Lorenzo (Sampdoria)

GIORGI Luigi (Cesena)

MORGANELLA Michel (Palermo)
OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sampdoria)
RIGONI Luca (Palermo)

SESTA SANZIONE

MEDEL SOTO Gary Alexis (Internazionale)

QUINTA SANZIONE

BERTOLACCI Andrea (Genoa)
CANNAVARO Paolo (Sassuolo)
DE FEUDIS Giuseppe (Cesena)
DEMAIO Sebastian (Genoa)
GLIK Kamil (Torino)
MARQUES LOUREIRO Allan (Udinese)
NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale)
RONCAGLIA Sebastian (Genoa)
SILVA DUARTE Mario Rui (Empoli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BOVO Cesare (Torino)
BRIGHI Matteo (Sassuolo)
DE MIGUEL Rodriguez (Cesena)
DE VRIJ Stefan (Lazio)

SECONDA SANZIONE

BIONDINI Davide (Sassuolo)
HEURTAUX Thomas (Udinese)
MARQUES PINTO Rafael (Hellas Verona)
MCHEDLIDZE Levan (Empoli)
REGINI Vasco (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

BELLINI Gianpaolo (Atalanta)
ESSIEN Michael (Milan)
HALLBERG Melker (Udinese)
LAZAREVIC Dejan (Sassuolo)
LJAJIC Adem (Roma)
MPOKU EBUNGE Paul Jose (Cagliari)
PADOIN Simone (Juventus)
PAVOLETTI Leonardo (Genoa)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CANDREVA Antonio (Lazio)
GOMEZ GARCIA Mario (Fiorentina)
LESTIENNE Maxime (Genoa)
PADELLI Daniele (Torino)

PRIMA SANZIONE

PAREDES Leandro Daniel (Roma)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 10 FEBBRAIO 2015

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta